IL CODICE DELLA CRISI (*ex* D.lgs. 14/2019)

L'impatto del nuovo quadro normativo nel governo delle imprese e nella gestione della crisi

8 novembre 2019

Riccardo Ranalli

La rilevazione tempestiva della crisi

- La valutazione in continuo dell'equilibrio finanziario e della sostenibilità del debito è già implicita ai doveri degli amministratori, rafforzati dalle modifiche introdotte all'art. 2086 c.c.?

- L'obbligo di segnalazione dall'organo di controllo all'organo amministrativo sussiste comunque in presenza di una crisi, a prescindere dalla piena entrata in vigore del CCI, segnatamente dell'art. 14 dello stesso, e dalle dimensioni dell'impresa?

- Come si collocano gli indici di cui al co. 2 dell'art. 13 rispetto ai 'fondati indizi' di cui all'art. 14?

- Quale è il rapporto tra l'early warning e l'allerta interna di cui all'art. 14 e, in particolare, il nuovo disposto di cui all'art. 2086 c.c. comporta o meno l'obbligo di intercettare la crisi prima che assuma la rilevanza di cui al co. 1 dell'art. 13?

- Esiste un rapporto e, se si quale, tra il pregiudizio alla continuità aziendale e la crisi d'impresa?

Gli adeguati assetti

- Quali sono, in che cosa si concretizzano e come possono essere realizzati gli adeguati assetti funzionali al rispetto dell'art. 2086 c.c.?

- Come può essere in concreto declinato il principio della proporzionalità alle dimensioni e complessità dell'impresa nella definizione degli adeguati assetti?

- Posto che la predisposizione di dati prognostici affidabili richiede un graduale avvicinamento a seguito di un periodo di autoapprendimento, come potrà rispondersi con la necessaria tempestività al disposto dell'art. 2086 c.c.?

La procedura di allerta

- Per le partecipate pubbliche, trovano applicazione le misure di allerta avanti all'OCRI e come si colloca l'art. 6 del D.lgs. 175/2006 rispetto all'art. 3 ed all'art. 14 del CCI?
- Si può conciliare il requisito della tempestività previsto per le misure premiali con i tempi della procedura di allerta che muove dalle segnalazioni all'organo amministrativo e poi all'OCRI, consumando cosi il limite di tre mesi entro i quali deve essere avviata la composizione assistita per poter fruire dei vantaggi previsti dall'art. 25?
- Tra i rimedi esperibili in seguito alla segnalazione dall'organo di controllo a quello amministrativo, vi è anche il piano di risanamento e, in caso affermativo, quali condizioni per l'impiego di tale strumento?
- Tutte le situazioni di crisi possono essere affrontate mediante una composizione assistita e, in caso contrario, quali possono esserlo e quali no? Le situazioni di insolvenza sono gestibili attraverso la composizione assistita?
- Posto che la competenza della fase di allerta per le imprese agricole è l'OCC, esse possano accedere alla composizione avanti all'OCRI?
- Le Grandi imprese possono accedere alla Composizione Assistita?
- Come devono essere gestite le segnalazioni plurime? Ad esempio, nel caso in cui ad una segnalazione esterna faccia seguito una interna (per effetto della constatazione della reiterazione e significatività dei ritardi fiscali e contributivi) l'archiviazione da parte dell'OCRI della prima quali conseguenze comporta sulla seconda?
- I collegi degli esperti dispongono di una «cassetta degli attrezzi» per affrontare le situazioni di crisi e qual è il suo contenuto?
- Qual è il ruolo del Referente dell'OCRI nell'assicurare efficacia e tempestività all'intervento del Collegio degli esperti?